PORTANTE DISPOSIZIONI INTORNO ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ED ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI GABELLARI

Art. 2

Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

Versione in vigore dal 22 settembre 1868, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari
Estremi	Legge 26 agosto 1868, n. 4548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-intorno-alla-esecuzione-delle-sentenze-ed-alla/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it